

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA

Tra

l'Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede legale in Bologna Via di Barbiano n. 1/10, C.F. e P.I. 0302030374, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* (d'ora innanzi denominata "Parte committente o IOR")

E

l'A.O.U.P. - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolol Giaccone", con sede legale in Palermo Via del Vespro nr. 29 C.F. E P.I. 05841790826 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Renato Li Donni, nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* (d'ora innanzi denominata AOUP)

Premesso

- che con il "Protocollo di Intesa" del 30 giugno 2011 i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna e Regione Siciliana condividono la necessità di predisporre e realizzare un progetto per la valorizzazione dell'assistenza e della ricerca sanitaria nella regione Sicilia e individuano l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per la predisposizione e la realizzazione di un progetto di gestione di un centro ortopedico identificato nella struttura "Villa Santa Teresa" di Bagheria, che dovrà effettuare attività programmata di ortopedia, di oncologia ortopedica e di medicina fisica-riabilitativa;
- che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in esecuzione al sopra richiamato protocollo di intesa e sulla base dell'assenso sull'idoneità di massima della struttura manifestata dallo IOR, ha concluso con l'Amministratore e custode giudiziario ex art. 316 del c.p.p. nonché rappresentante legale della Srl "Villa Santa Teresa Diagnostica per le immagini e radioterapia", appositamente autorizzato dal Giudice Delegato, la locazione dell'immobile (sito in Bagheria strada statale 113 Km. 246,500) e delle relative attrezzature, che viene messo nella piena disponibilità dello IOR per tutto il periodo della presente convenzione contrattuale dalla data di consegna;
- che in data 04/10/2011 1 sono stati sottoscritti i seguenti atti:
 - tra Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute e Istituto Ortopedico Rizzoli: Convenzione per l'attivazione di una struttura ortopedica presso la struttura Villa Santa Teresa di Bagheria per la durata di nove anni, con attivazione 6 mesi dopo la firma della convenzione;
 - tra Regione Siciliana e "Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia": Contratto di locazione dell'immobile e delle attrezzature, sottoscritto anche dallo ior interveniente in qualità di promesso comodatario, quale partner gestionale della regione per le attività sanitarie di cui all'art. 1 della convenzione;
 - tra Regione Siciliana e IOR il Contratto di comodato d'uso dello stesso immobile e delle attrezzature da completarsi con il verbale di consegna da sottoscrivere ultimati i lavori di adeguamento;
- che in data 30/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra Istituto Ortopedico Rizzoli e Villa Santa Teresa Diagnostica per le Immagini e Radioterapia S.R.L. a disciplina, dell'acquisto da parte di IOR di servizi forniti da Villa Santa Teresa e delle modalità operative di gestione delle attività;

- che lo svolgimento delle suddette attività comprende prestazioni specialistiche, non disponibili presso la struttura "Rizzoli" di Bagheria, in particolare l'attività autoptica.
- che, si è riscontrata la possibilità di avvalersi, per le suddette prestazioni specialistiche dell'AOUP che si è resa disponibile all'effettuazione delle stesse.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. e, nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice di Diagnostica Autoptica si impegna a svolgere su richiesta dello IOR, per il tramite del Prof. Emiliano Maresi o in sua sostituzione della Dott.ssa Elisabetta Orlando, (di seguito anche consulente) l'attività di riscontro diagnostico sui cadaveri che, nel rispetto della normativa di settore (DPR. 285/1990- Regolamento di Polizia Mortuaria) che saranno trasferiti, a cura dello IOR, presso la Sala Autoptica dell'A.O.U.P. In particolare l'attività richiesta riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia e quindi l'allestimento e la lettura dei preparati istologici.

ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato afferente all'U.O. coinvolta all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della struttura di appartenenza.

Al fine del regolare e corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, l'A.O.U.P. dichiara e garantisce che:

- le prestazioni oggetto della presente convenzione rientrano nell'attività istituzionale e saranno svolte compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Unità Operativa Semplice di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. stessa e si esplicheranno dietro specifica richiesta scritta dello IOR, entro le successive 24 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari);
- il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa in materia, e pertanto, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte, nonché garantendo che il cadavere venga ricomposto con la migliore cura;
- il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria dello IOR entro 40 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta dell'Istituto;
- i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi - anche sotto il profilo degli standard di qualità - alla normativa in materia. E' riconosciuta allo IOR la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati da A.O.U.P., in orari e secondo modalità preventivamente concordati tra le Parti. A tal fine, l'A.O.U.P. si impegna a prestare allo IOR la dovuta collaborazione, impegnandosi sin da ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui lo IOR avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo. Resta peraltro inteso tra le parti che ove lo IOR accertasse la mancanza dei requisiti sopra indicati, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della comunicazione trasmessa da IOR di volersi avvalere della presente clausola.

ART. 3 – ASPETTI ECONOMICI

Per ciascun riscontro diagnostico effettuato dal Consulente, lo IOR corrisponderà all'A.O.U.P. Policlinico un importo complessivo pari ad € 2.500 (duemilacinquecento) IVA esclusa se dovuta.

Lo IOR si impegna ad inviare all'A.O.U.P. entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di espletamento della consulenza, l'elenco delle consulenze espletate per conto di detto Istituto.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I corrispettivi previsti all'art.3 sono a carico dello IOR, che provvederà al versamento direttamente all'A.O.U.P., tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 – IBAN IT86P010050460000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

Lo IOR emetterà il beneplacito al pagamento dopo una verifica di corrispondenza con quanto richiesto entro e non oltre 60 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'A.O.U.P.

ART. 5 - ASSICURAZIONE

L'A.O.U.P. garantisce con la *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del medico specialista per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Art. 6 – Privacy

Ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i le parti si danno reciprocamente atto che titolare del trattamento è il Committente, che designa come responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'Azienda nella persona del Direttore Generale dott. Renato Li Donni, ciascuno per l'ambito delle attività affidate con il presente contratto e limitatamente:

- > al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità di cui al presente contratto;
 - > all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.
- E' cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione del DLgs 196/2003 per il pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

Art. 7 – Durata

Il contratto ha la durata di anni tre con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

Eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

La proroga può essere convenuta con semplice scambio di corrispondenza tra le parti.

Le parti possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno di almeno trenta giorni.

Articolo 8 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione o interpretazione del presente contratto è competente il foro di Palermo.

Articolo 9 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m..

Le spese di bollo sono a carico dello IOR. L'imposta di bollo sarà assolta dallo IOR secondo le modalità previste dal D.M. 17/06/2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituto Ortopedico Rizzoli
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico "Paolo Giaccone"
Il Direttore Generale
Dott. Renato Li Donni